

stesse basi concordate per la Sede del R. Consolato Generale d'Italia in Gerusalemme e già approvate dall'On. Consiglio, e cioè:

1°) acquisto dell'immobile ed adattamento dello stesso a spese dell'Istituto, che ne resterebbe proprietario;

2°) concessione in affitto per 9 anni dell'intero stabile al R. Consolato Generale di Lione, mediante un canone annuo corrispondente ad un determinato interesse a favore dell'Istituto sulla complessiva somma spesa per l'acquisto e l'adattamento dell'immobile; tale canone annuo decorrerebbe dalla data di occupazione dello stabile da parte degli uffici consolari;

3°) diritto da parte dello Stato di acquistare l'intero edificio, in qualsiasi momento, durante il periodo di affitto, ad un prezzo corrispondente alla intera spesa sostenuta dall'Istituto.

All'On. Ministero degli Affari Esteri, che sollecitava una risposta di massima, venendo a scadere col 31 corr. l'opzione rilasciata dal proprietario dell'immobile al R. Console Generale di Lione, è stato fatto presente che l'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è disposto ad accogliere la suddetta proposta purchè il reddito definitivo dell'immobile non sia, in ogni caso, inferiore a quello che questo Istituto stesso ricava dalle somme investite in titoli di Francia, per l'esercizio delle assicurazioni in tale Stato.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone all'On. Consiglio per le deliberazioni di sua competenza, nell'intesa che, in caso di accoglimento, sarà richiesta, per detta operazione, la preventiva autorizzazione dei competenti Superiori Ministeri, ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. 29 aprile 1923 N° 966.

Il Comitato delibera di trasmettere la suddetta proposta

